



2220000433001



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI  
FONDAZIONE

**DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE**  
**N. 70 DEL 11/03/2022**

OGGETTO: Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti nella procedura di gara per l'incarico del Servizio di Accoglienza al Pubblico del Teatro Lirico di Cagliari ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50 /2016 e del D. Lgs. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e D. Lgs. 77/2021 convertito in Legge 108/2021- CIG: 902312022E

IL SOVRINTENDENTE

VISTI

il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del 13 marzo 2020 (rep. 130 del 13 marzo 2020), con il quale è stato nominato il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. recante *Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori*;

il proprio Regolamento per l'acquisto di Beni e Servizi pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

PREMESSO

che in data 17 novembre 2021 è stato protocollato avviso di indagine di mercato volto ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, gli operatori economici da invitare a presentare offerta ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e D. Lgs. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, per l'affidamento del Servizio di Assistenza al Pubblico del Teatro Lirico di Cagliari; successivamente in data 18 novembre 2021 è stato pubblicato sul sito internet della Fondazione, nonché sulla piattaforma di intermediazione telematica per le gare della Fondazione stessa;

che al suddetto avviso hanno risposto entro il termine indicato n° 9 operatori economici;

che con determinazione del Sovrintendente n. 298 del 13 dicembre 2022 si è provveduto all'approvazione della documentazione di gara nella quale viene esplicitato che sarebbero stati invitati gli operatori economici che hanno risposto all'indagine di mercato, nonché l'assunzione di obbligazione della somma di € 100.000,00, senza gli oneri per la sicurezza, € 104.000,00 con gli oneri per la sicurezza, prevista a copertura dell'appalto per il periodo certo di mesi 12;

R

### PRESO ATTO

della documentazione prodotta dal RUP, dalla quale risulta che:

- a seguito della determinazione del Sovrintendente n. 298 del 13 dicembre 2022, è stata predisposta una procedura telematica ai sensi degli art. 36 comma 2 lett.B) del D. Lgs n. 50/2016 e del D. Lgs 76/2020 convertito in legge 120/2020 e del D. Lgs 77/2021 convertito in legge 108/2021, gestita attraverso la piattaforma telematica in possesso della stazione appaltante, con aggiudicazione dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 3 D. Lgs 50/2016;

- entro i termini di scadenza stabiliti (28/01/2022 ore 12:00), sono state ricevute sulla piattaforma e-procurement, numero 3 offerte: Vaalch Srl, REACT SRL, Venus Dea di Maurizio Ciaccio & C. s.a.s.

### CONSIDERATO

che dal verbale di gara n. 1 protocollato in data 9 marzo con n. 4009 si evince che l'operatore economico REACT SRL non dispone in proprio dei requisiti all'uopo richiesti e viene rilevato quanto segue:

nel DGUE la Ditta React Srl dichiara di essere carente del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria e di voler acquisire il requisito di cui è carente facendo affidamento sui "Requisiti di capacità economico-finanziaria"(cfr §pp 5-6 Lettera di invito) della società Kama Eventi Srl (PI 03563510928) con sede in Cagliari nella Via Lunigiana n. 19, operatore uscente del precedente affidamento avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della gara di cui trattasi;

dalla lettura del contratto di avvalimento emerge la chiara volontà delle parti di acquisire ( React Srl) e mettere a disposizione (Kama Eventi Srl) "tutti i requisiti di carattere tecnico, ma anche economico, finanziario ed organizzativo previsti dal Bando di Gara, mettendo a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari", tanto da ricorrere nel caso di specie un' ipotesi di avvalimento non solo di "garanzia" ma anche c.d. operativo;

nel sopra richiamato contratto di avvalimento viene precisato come l'impresa ausiliaria possa "assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati";

in considerazione di quanto sopra esposto, si evidenzia come le predette società, seppure formalmente costituenti soggetti giuridici differenti, parrebbero sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse, rilevabile dall'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici e mail (p.3 DGUE).

- DGUE della Ditta REACT SRL, ausiliata, alla p. 3 viene riportato il recapito telefonico (333/4244244) e la medesima mail di riferimento (amministrazione@react-company.com);

- DGUE della Ditta Kama Eventi Srl, ausiliaria, alla p. 3 viene riportato il recapito telefonico (333/4244244) e la medesima mail di riferimento (amministrazione@react-company.com);

*R*

il ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte degli operatori economici React Srl e Kama Eventi Srl (avvalimento c.d. operativo") nell'ambito del quale la società Kama Eventi Srl, già operatore uscente affidatario del medesimo servizio di cui alla gara in oggetto, espressamente si obbliga a fornire genericamente alla società React Srl tutti i requisiti economico finanziari, tecnici e organizzativi previsti dal bando, "mettendo a disposizione di questa tutte le risorse e i mezzi propri che saranno necessari", non disponendo la React Srl in proprio dei requisiti all'uopo richiesti, costituisce violazione del principio di rotazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in ragione della quale si ritengono sussistenti i presupposti per procedere all'esclusione dell'operatore economico React Srl;

il RUP rileva inoltre in via di subordine che come nel contratto di avvalimento non sono stati specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dell'ausiliaria, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione, tanto da determinare comunque la nullità del contratto di avvalimento rilevante anch'essa ai fini della esclusione della REACT SRL;

in considerazione di quanto sopra esposto, si propone l'esclusione dell'operatore economico REACT Srl ;

*VERIFICATA*

la regolarità della documentazione amministrativa degli operatori economici Vaalch SRL e Venus Dea di Maurizio Ciaccio & C. s.a.s, il RUP propone l'ammissione dei suddetti operatori alla successiva fase di gara;

*DETERMINA*

l'esclusione dell'operatore economico REACT Srl e l'ammissione alle successive fasi della procedura di gara per gli operatori economici Vaalch SRL e Venus Dea di Maurizio Ciaccio & C. s.a.s;

di pubblicare la presente Determinazione sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Sovrintendente  
M° Nicola Colabianchi

